



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA

il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 12/2025 RG del Tribunale di Imperia

promossa da

Parte_1 (CF: **C.F._1**), rappresentata e difesa
dalla via **n.** è eletto domicilio
NI presso il cui studio in

–attore in opposizione–

contro

CP_1 (CF: **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante pro-tempore, e
CP_2 (CF: **P.IVA_2**), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresen e dall', dall'avv. **l** e
dall'avv. presso il cui studio in Brescia alla via **n.** è
eletto domicilio

–convenuto opposto–

Ragioni della decisione

1. **Parte_1** premesso di aver ricevuto in notifica il 30.01.2025 l'atto di precetto con il quale la società **CP_2**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per conto di **Controparte_1**, cessionaria pro-soluto dei crediti in capo alla **Controparte_3**, del **CP_4** e della **Controparte_5** derivanti dal mutuo fondiario a rogito Notaio **Persona_1** del 25.09.2006, le intimava il pagamento della somma € 112.782,74 per capitale oltre interessi, **eccepita** ^(A) la carenza della legittimazione sostanziale in capo a **CP_6** non avendo provato l'inclusione del credito intimato nella op e in blocco, essendo insufficiente la mera comunicazione di cessione dei crediti in blocco in Gazzetta Ufficiale, ^(B) il difetto in capo a **CP_2** del potere di rappresentazione sostanziale di **Controparte_1** per omessa iscrizione di **CP_2** nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, ^(C) la indeterminatezza ed indeterminabilità del credito, essendo indicato solo il credito residuo a seguito della aggiudicazione dei cespiti a suo tempo pignorati dalla banca di **CP_3**, con ricorso in opposizione ex art. 615, co.I, cpc, ritualmente notificato, evocava in giudizio la società **CP_1**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa **CP_2** in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, **istando** per la declaratoria di nullità/invalidità/inefficacia dell'atto di precetto, con vittoria di spese e competenze di causa.

2. Si costituiva in giudizio la società **CP_1** (CF: **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa **CP_2** (CF: **P.IVA_2**), in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, che, ritenuta la legittimazione attiva di [...]

[.

Controparte_7

[...]

[...]

[...], avendo dato dimostrazione che il credito cartolarizzato azionato in via monitoria era ricompreso nella cessione in blocco, **rilevato** che l'incarico di gestione e riscossione del credito cartolarizzato era stato affidato alla **Controparte_8**

[...], regolarmente iscritta all'albo ex art. 1

imponesse la sua iscrizione al detto albo, aveva esternalizzato parte di attività alla *sub servicer* **CP_2**, **contestata** la indeterminatezza o indeterminabilità del credito azionato col precetto, **instava**, per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese ed onorari di giudizio come da separato verbale.

3. Con contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio **Persona_1** (rep. 55126 racc. 14998), in data 25.09.2006 la **Controparte_3**, [...]

Controparte_9 a **Parte_2**
Parte_1

un finanziamento per originari € 225.000,00 (doc. 1 di ell'inadempimento alle obbligazioni restitutorie assunte con l'impegno negoziale, la mutuante in data 29.11.2009 notificava atto di precetto per la somma di € 224.552,50 e, in data 22.01.2020, notificava atti di precetto in rinnovazione per la somma di € 240.699,69 (doc. 2 di parte opposta). La banca mutuante incardinava la procedura esecutiva RGE Imm. , riunita a RGE Imm.

e RGE Imm. (doc. 3 di parte opposta), definita dal Tribunale di Imperia con riparto approvato il 14.12.2017. Successivamente, la Banca creditrice cedeva, a titolo oneroso e *pro soluto*, a **CP_1** una serie di crediti, tra i quali quello oggetto del suddetto mutuo (NGD – ID Loan) (all. B di parte opposta). **CP_1**, e, per essa, la mandataria **CP_2**, con atto di precetto notificato il 30.1.2025, intimava i debitori al pagamento della somma di € 112.782,74 per capitale, oltre interessi dal 19.6.2023 al saldo e spese di notifica (doc. 4 di parte opposta).

4. Tanto premesso in fatto, con ricorso in opposizione ex art. 615, co.1, cpc, la parte opponente lamenta, innanzitutto, che la **CP_1** non ha fornito prova della esistenza del contratto di cessione e, quindi, della propria legittimazione ad agire, non essendo a tal fine sufficiente la sola produzione della sola Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione in blocco dei crediti bancari ex art. 58 TUB in difetto di prova certa che il credito ceduto sia compreso tra quelli oggetto di cessione.

^{4.1)} Con l'opposizione all'esecuzione si contesta il «se» dell'esecuzione, più precisamente «*si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata*» (art. 615, co.1, Cpc), diritto che condiziona la legittimità dell'intero processo esecutivo e che si concreta nell'esistenza di un valido titolo esecutivo. La contestazione può essere anche solo parziale, ferma la validità dell'esecuzione per la parte non contestata. Il diritto a procedere ad esecuzione forzata altro non è che l'azione esecutiva che si fonda sul titolo esecutivo, pertanto con tale opposizione si contesta il tipico effetto processuale del titolo attraverso la negazione dell'esistenza di un titolo o attraverso la negazione della idoneità soggettiva del titolo a fondare l'esecuzione o attraverso la negazione della idoneità del titolo a fondare quella esecuzione oppure, per ragioni di merito, attraverso la negazione dell'esistenza attuale del diritto per la cui attuazione si procede ad esecuzione forzata, contestando la situazione sostanziale così come è enunciata nel titolo, attraverso l'allegazione di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti o attraverso l'allegazione che le condizioni dell'azione esecutiva determinati da fattori sopravvenuti alla notifica del precetto non sussistevano al momento di tale notifica. Essendo stata preannunciata l'azione esecutiva, sufficientemente individuata nel suo riferimento al titolo e nel suo oggetto con la notifica del precetto e del titolo esecutivo, si versa in ipotesi di opposizione al precetto preventiva (art. 615l Cpc) in relazione alla quale, temendo le conseguenze del possibile inizio dell'esecuzione, il debitore insta per la

⁴² Giusto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti "in blocco" in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, ponendosi sullo stesso piano degli oneri previsti dall'art 1264 cod. civ. (cass. n. 5997/2006; cass. n. 20473/2008; cass. n. 34641/2025), dovendo dunque escludersi l'efficacia costitutiva della pubblicazione (cass. n. 22548/2018). Pertanto, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare, in caso di espressa e specifica contestazione, l'avvenuta conclusione del contratto di cessione e l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cass. n. 5857/2022; cass. n. 24798/2020).

4.3.1) Proprio in ragione di tali peculiari caratteristiche dell'istituto, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 occorre distinguere la questione della prova della cessione del credito, di regola soggetta a particolari vincoli di forma e la cui esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova -anche indiziario-, dalla prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione in blocco.

4.4.0 Nella fattispecie, l'avviso pubblicato in GU (all. B di parte opposta), conteneva tutte le informazioni sufficienti a ricondurre la titolarità del credito vantati nei confronti di Parte_1 in capo alla CP_1. Invero, la [...] CP_3, del CP_4 e della Controparte_9 cedeva a titolo oneroso e *pro-soluto*, in forza di contratto di cessione del 27.6.2023, pubblicato in GU parte II n. del 11.7.2023 (all. B parte opposta), un pacchetto di crediti cd *non performing*. Nell'elenco è ricompreso l'NDG, riportato nell'atto di precetto opposto e riconducibile al credito vantato verso Parte_1

derivante dal mutuo fondiario a rogito Notaio *Persona_1* del 25.09.2006, rep. n. *Person_1*, racc. n. *Person_1*.

4.5) In mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. *thema probandum*), il fatto da provare essendo costituito dalla mera esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco). In tale ipotesi le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario; di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cass., n. 9412/2023). Diversamente, ove oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione questo deve essere certamente oggetto di prova.

4.5.1) A tale stregua, a fronte della pacifica produzione da parte delle cessionarie del solo avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e di un mero elenco dei crediti ceduti singolarmente individuati con un numero, occorre compiere un accertamento complessivo delle risultanze di fatto al fine di verificare se può ritenersi raggiunta la prova della cessione contestata dal debitore, e se possa ritenersi, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che l'indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti richiamate nell'avviso pubblicato risulti sufficientemente dettagliata e precisa per poter pervenire a concludere che anche il credito in contestazione rientrasse tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione delle relative comuni caratteristiche.

4.5.2) La prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie, poiché la convenuta ha prodotto un'attestazione della banca cedente circa l'avvenuta cessione del credito per cui è causa (doc. n. 6 di parte opposta). Nello specifico ha prodotto la dichiarazione di cessione del credito a firma della *Controparte_3*, con indicazione del numero NGD *Controparte_3* e del codice dei rapporti ID Loan *Controparte_3*, riportato nell'atto di precetto opposto e riconducibile al credito vantato verso *Parte_1* derivante dal mutuo fondiario *Parte_1* del *Parte_1* a rogito Notaio *Persona_1* del *Parte_1*, rep. n. *Parte_1*, racc. n. *Parte_1*.

4.5.3) Ai sensi dell'art. 1260 cc il credito può essere ceduto salvo che abbia carattere strettamente personale o che la cessione sia espressamente vietata. Tuttavia, per essere opponibile al debitore e ai terzi, la cessione deve essere notificata o accettata dal debitore (art. 1264 c.c.), oppure pubblicata secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge 130/1999 in caso di cartolarizzazione. Il contratto di cessione deve contenere il codice NDG (Numero di Gruppo del debitore) e il codice rapporto per ogni posizione ceduta. Questi dati, pur non espressamente previsti dalla legge, sono richiesti dalla prassi bancaria e dalla giurisprudenza per assicurare la tracciabilità del credito.

4.5.4) Invero, se libera è la forma del contratto di cessione e altrettanto libera è la possibilità di provarne l'esistenza, appare ragionevole ritenere che la dichiarazione del cedente, configurabile alla stregua di una dichiarazione negoziale di un fatto, possa

costituirne dimostrazione idonea. Al fine di pervenire alla prova della cessione, rilevano quegli accertamenti di fatto che facciano «*effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione*» (cass. 5874/2024; cass. n. 17944/2023). La dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio è, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo. Quanto precede anche sul presupposto che la prova della cessione può avvenire con documentazione successiva alla pubblicazione dell'Avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale (cass. n. 10200/2021).

5. Deduce, poi, la parte opponente, il difetto in capo a CP_2 del potere di rappresentazione sostanziale di CP_1 per omessa iscrizione di CP_2 nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB. Nella specie, viene eccepito il difetto di rappresentanza del *sub-servicer*, in quanto, non risultando iscritto all'albo di cui all'art. 106 T.U.B., non avrebbe avuto la legittimazione a contraddire al ricorso in quanto tale attività rilevava proprio quale attività tesa al recupero del credito.

5.1) Il soggetto che svolge l'attività di riscossione del credito nelle operazioni cartolarizzate, ai sensi del combinato disposto del comma 3, lett. c) e del comma 6, della L. 130/1999, deve essere soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB., il quale, però, può avvalersi di soggetti terzi, mediante contratti di esternalizzazione, non iscritti all'albo.

5.1.1) Con riferimento alla cessione dei crediti in oggetto, veniva nominato come Controparte_8 della cessione, la società Controparte_8, iscritta all'albo ex art. 106 TUB (doc. n. 9 parte opposta), mentre ad CP_10, quale Parte_3, veniva delegata una parte di quell'attività, come peraltro indicato in GU.

5.1.2) Ebbene, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7243/2024, pronunciandosi in materia di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari autorizzati, ex art. 106 TUB da parte dello *special servicer* che agisce per il recupero di un credito cartolarizzato, in qualità di mandatario del creditore precedente, richiamando la precedente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 33719 del 16/11/2022), ha espresso il principio, cui questo giudice intende dare continuità, che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.

5.1.3) Non inficiando, la mancata iscrizione del *subservicer* all'albo di cui all'art. 106 TUB, la legittimazione ad agire del soggetto delegato, sono dunque validi gli atti compiuti dallo *special servicer* per il recupero del credito. Il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel TUB o nel TUF: tali norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali. Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata" (cass. n. 7243/2024).

6. Ugualmente priva di pregio è la ritenuta indeterminatezza e indeterminabilità del credito azionato da CP_1, atteso che, dagli allegati i conteggi forniti dalla

cedente, si evince l'avvenuto accredito del riparto (doc. nn. 10/11 parte opposta). L'ammontare del credito portato in precetto deriva dalla differenza tra l'incontestato credito precettato dalla banca cedente e l'incasso da riparto (doc. n. 12 di parte opposta)

7. Da tutto quanto sopra consegue il rigetto della opposizione

8. Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, **Parte_1** deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare, in favore della **CP_11** e per essa **CP_12**, *in persona dei legali rappresentanti pro-tempore*, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.052,00,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge

PQM

Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando:

¹ rigetta l'opposizione

² condanna **Parte_1** al pagamento, in favore di **CP_1** [...], *in persona d* **CP_2**, *in* **resentante pro-tempore**, delle spese di lite del present che liquida nella somma di € 7.052,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge

³ visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati

Imperia, 04.02.2026

Il Giudice

dott. Pasquale LONGARINI

(sottoscritta con firma digitale)